

RAPPORTO

della Commissione della Legislazione
sul messaggio 4 febbraio 1966 concernente un ricorso
contro la dichiarazione della pubblica utilità dei lavori di sistemazione
del centro del paese di Brissago

(del 22 aprile 1966)

Il messaggio in esame, contenente le osservazioni circa il ricorso 28 aprile 1964 del dr. Giuseppe Ghiringhelli di Brissago, rappresentato dall'avv. Lilio Francini di Locarno, concerne l'espropriazione di uno scorpore di terreno posto nel centro di Brissago, nell'ambito di una vasta opera tendente alla radicale trasformazione edilizia della zona, prevedente in particolare la formazione di un piazzale.

La richiesta di espropriazione si è fondata sull'approvazione di un piano regolatore parziale, inteso a permettere l'opera sopra menzionata, per cui vi è stata, soprattutto all'inizio, una certa confusione, o meglio un accavallamento delle due procedure: quella di Piano regolatore e quella per l'espropriazione. Di conseguenza è bene fare in questa sede una breve cronistoria.

In data 12 settembre 1962 il Municipio di Brissago indirizzava all'attenzione del Consiglio comunale un messaggio chiedente l'approvazione di un « piano regolatore parziale di centropaesè » ai fini di una sistemazione comprendente la formazione di un ampio posteggio nonché la correzione di diversi accessi delle strade comunali del centro paesè.

Il messaggio municipale era approvato nella seduta del 1. ottobre 1962 del Consiglio comunale « motivo per cui (si legge nel relativo verbale) il progetto di P.R. parziale comunale presentato dal Municipio ed approvato preliminarmente dalle istanze cantonali risulta approvato e ne viene pertanto decretata, salvo ratifica da parte dell'Autorità superiore, la pubblica utilità dell'opera. Il Municipio resta pertanto autorizzato a procedere a' sensi di quanto disposto in merito dalla legge di espropriazione ed in base alle norme d'uso vigenti ».

Il Municipio di Brissago deponava quindi presso la Cancelleria comunale, dal 15 novembre al 15 dicembre 1962, i progetti di massima con il preventivo della spesa, la relazione tecnica e l'elenco degli interessati per l'espropriazione. Nei termini di esposizione ricorreva al Consiglio di Stato contro la pubblica utilità delle opere di sistemazione del centro paesè il dott. Giuseppe Ghiringhelli, invocando in particolare il mancato ossequio della procedura per l'espropriazione, ed asserendo che il Consiglio comunale non aveva approvato altro che un Piano regolatore parziale.

Con messaggio municipale n. 184 del 7 febbraio 1963 l'Esecutivo di Brissago chiedeva al Consiglio comunale, tra l'altro, di preavvisare negativamente i ricorsi diretti al Consiglio di Stato contro la pubblica utilità (tra i quali quello del dr. Ghiringhelli) e di autorizzare il Municipio a chiedere la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

Le richieste municipali erano approvate dal Consiglio comunale nella seduta del 25 febbraio 1963, e di conseguenza il 26 marzo dello stesso anno il Municipio di Brissago inoltrava al Consiglio di Stato un'istanza chiedendo che venisse decretata la pubblica utilità delle opere di sistemazione del centro paesè, previa reiezione dei ricorsi.

Il Consiglio di Stato, statuendo il 10 aprile 1964 sulla richiesta di cui sopra, non ravvisava nessun vizio procedurale e, respingendo il ricorso, concedeva la pubblica utilità per l'opera di sistemazione del centro paese di Brissago.

E' contro tale decreto che è stato interposto il ricorso che ci occupa.

In linea preliminare la vostra Commissione è giunta alla conclusione che nella fattispecie sono stati compiuti tutti gli atti necessari per ottenere dal Consiglio di Stato il decreto di pubblica utilità dell'opera e che di conseguenza la procedura per l'espropriazione — abbinata e susseguente alla procedura per l'approvazione del piano regolatore — è stata ossequiata. Per cui non resta alla vostra Commissione che esaminare se si giustifica nella fattispecie di conferire all'opera progettata il carattere di pubblica utilità.

A questo proposito la Commissione della Legislazione non può dare che una risposta affermativa. La pubblica utilità dell'opera, quale risulta dai progetti, è indiscutibile, e di conseguenza è più che giustificata l'espropriazione dello scorpore di modestissime proporzioni appartenente al ricorrente.

Nel ricorso contro il decreto del Consiglio di Stato sono praticamente contenute solo delle osservazioni che con il concetto di pubblica utilità non hanno nulla a che vedere e che di conseguenza non possono interessare che molto alla lontana l'Autorità legislativa cantonale, la quale è in virtù della legge chiamata unicamente a giudicare se per una determinata opera si giustifica di decretare la pubblica utilità.

Ora, il ricorso in parola si limita a fare l'istoriato dei rapporti intercorsi tra il ricorrente ed il Comune di Brissago, a seguito dell'espropriazione dell'altra metà del part. n. 197 da parte del Cantone per l'allargamento della strada cantonale che attraversa l'abitato di Brissago. I rapporti di cui sopra concernono in particolare una determinata licenza di costruzione negata dal Comune sul citato mappale, e il tentativo di operare una permuta — esperito in collaborazione con le Autorità comunali — ai fini dell'ingrandimento del part. n. 197: tentativo andato a vuoto.

Queste faccende non possono evidentemente riguardare il Gran Consiglio.

La vostra Commissione condivide le osservazioni formulate al ricorso da parte del Municipio di Brissago. Per la formazione del piazzale di giro (che dovrà tra l'altro permettere le manovre necessarie ai grossi torpedoni delle FART) è necessaria l'espropriazione del part. n. 197 di proprietà del ricorrente.

Espropriazione che oltre tutto appare indispensabile anche per ragioni urbanistiche oltre che funzionali. Queste fondamentali ragioni di razionalizzazione e di sistemazione non sono del resto contestate neppure nel ricorso.

Si aggiunga che, dal profilo soggettivo, non si vede quale altra destinazione possa essere data dal ricorrente ad una parcella di soli 41 mq., gravata altresì da una pubblica servitù per la formazione di portici.

In conclusione, nella fattispecie la pubblica utilità dell'opera risulta addirittura lampante, per cui si propone da parte della Commissione della Legislazione di confermare il relativo decreto esecutivo e di respingere il ricorso.

Per la Commissione della Legislazione:

D. Scacchi, relatore
Agostinetti — Barchi — Bignasca —
Bordoni — Franzì — Lepori — Tam-
burini